

COMUNE DI TERMOLI

Campobasso

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



Approvato con D.G.M. ___ del __/__/11



Bandiera Blu
2010





COMUNE DI TERMOLI

Campobasso
SETTORE SESTO
PATRIMONIO-COMMERCIO-ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO PATRIMONIO



Bandiera Blu 2010

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Ai sensi del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 26.05.05

Titolo I – Disposizioni generali

Capo 1 - Principi e ambito di applicazione

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento, denominato Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, disciplina le procedure di rilascio di autorizzazioni, le caratteristiche tecniche, il posizionamento e la tipologia degli impianti pubblicitari nel territorio comunale ai sensi del D. Lgs. 507/93, del D. Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92 e agli articoli 41 e ss. del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 26.05.05.

Ogni atto o disposizione incompatibile con il presente regolamento si intende abrogato.

Articolo 2 - Obiettivi

Le seguenti disposizioni sono finalizzate a conciliare la necessità di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada, la tutela del decoro della città, dell'ambiente e dei beni artistici e culturali nonché dei nuclei abitati aventi particolari caratteristiche di omogeneità culturale, socioeconomica o di tipologia con la possibilità di diffondere messaggi di carattere pubblicitario nell'esercizio di attività di impresa.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

Si definiscono impianti pubblicitari e sono soggetti alle norme del presente Piano i mezzi specificamente ed esclusivamente destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o istituzionali.

A tal fine, gli impianti pubblicitari si classificano in:

1. impianti destinati alla pubblicità esterna o impianti pubblicitari in senso stretto;
2. impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni;
3. impianti destinati alle affissioni dirette.

Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il PGIP disciplina le norme di installazione delle insegne di esercizio.

Articolo 4 - Segnaletica direzionale commerciale e preinsegne

Al fine di salvaguardare la fluidità della circolazione, la sicurezza degli utenti della strada nonché l'omogeneità e la corretta distribuzione degli impianti aventi preminente funzione di fornire indicazione sull'ubicazione di servizi e attività commerciali, sono escluse dal presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari la segnaletica direzionale commerciale di cui agli articoli 134 e 136 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada e le preinsegne di cui al successivo articolo 12 e all'articolo 47, co. 1, n. 2 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, installati esclusivamente sulla base di specifici progetti distributivi relativi all'intero territorio comunale ed eventualmente oggetto di speciali convenzioni con privati per la fornitura e l'installazione.

Articolo 5 - Elementi di arredo urbano e impianti pubblicitari di servizio

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente piano e non sono considerati mezzi pubblicitari gli impianti destinati principalmente ad altro uso quali gli elementi di arredo urbano: tende, gazebo, ombrelloni, paline, pensiline autobus, transenne parapetonali, cestini portarifiuti, orologi, pannelli informativi e turistici che sono disciplinati dalle norme proprie di settore e installati secondo specifici progetti di installazione, approvati dagli organi competenti ed eventualmente oggetto di specifiche convenzioni con privati per la fornitura e l'installazione.

Se implementati con messaggi, logo, immagini pubblicitarie, si considerano impianti pubblicitari di servizio ai sensi dell'articolo 47, co. 1, n. 7 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

L'implementazione pubblicitaria degli elementi di cui al presente articolo deve essere prevista e disciplinata nei progetti di cui al comma 1 e solo in tal caso essi costituiscono deroga ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada.

Solo nei casi di cui al comma precedente, l'esposizione pubblicitaria in impianti o elementi di arredo urbano è soggetta a semplice comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive e alla dichiarazione di cui all'articolo 15 del regolamento comune per la disciplina dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 6 - Canone patrimoniale, tassa per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche, imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Ai sensi delle disposizioni comunali vigenti, a tutti gli impianti destinati alla pubblicità esterna ad eccezione degli impianti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 insistenti sul suolo comunale ascrivito al demanio o al patrimonio indisponibile si applica un canone non ricognitorio, computato sulla base della proiezione ortogonale dell'ampiezza dell'esposizione pubblicitaria sul terreno, calcolato sul valore minimo di locazione per la zona considerata con destinazione commerciale, tipologia "negozi" edito dall'Osservatorio dei Valori Immobiliari.

Si applicano, altresì, la tassa per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche e l'imposta di pubblicità o il diritto sulle pubbliche affissioni secondo i regolamenti comunali vigenti.

Capo II - Definizioni

Sezione I - Insegna di esercizio

Articolo 7 – Insegna di esercizio

Ai fini del presente Piano e in applicazione dell'articolo 47, co. 1, lett. 1, si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura che può essere luminosa per luce diretta o indiretta se:

1. installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa;
2. effettivamente destinata alla distinzione della localizzazione della ditta.

Sezione II - Impianti destinati alla pubblicità esterna o impianti pubblicitari in senso stretto

Articolo 8 - Impianti destinati alla pubblicità esterna o impianti pubblicitari in senso stretto

Gli impianti destinati alla pubblicità esterna o impianti pubblicitari in senso stretto sono i mezzi specificamente ed esclusivamente destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari in conto proprio o in conto terzi, collocati sia su suolo pubblico sia privato ai sensi delle norme tecniche di installazione allegate.

Sugli impianti di cui al precedente comma è vietata, considerata abusiva e sanzionata l'affissione di manifesti.

L'affissione di manifesti è consentita esclusivamente per il tramite del servizio delle pubbliche affissioni e degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui alle specifiche disposizioni contenute nel Piano.

Le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Capo definiscono gli impianti pubblicitari in applicazione del regolamento di esecuzione del Codice della Strada come ammessi nel territorio comunale.

Articolo 9 – Impianti di pubblicità permanente

Si definiscono permanenti i mezzi pubblicitari vincolati saldamente al suolo o ad altre strutture in elevazione destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari comunque di durata superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta.

Onde evitare fenomeni di degrado dell'arredo urbano connessi a strutture e mezzi inadatti all'utilizzo per le quali sono preposti, si considerano permanenti le insegne di esercizio, le insegne speciali, le preinsegne, i cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda.

Le autorizzazioni hanno durata pari a 3 anni e non sono tacitamente rinnovabili.

Articolo 10 – Impianti di pubblicità temporanea

Si definiscono impianti di pubblicità temporanea i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali.

L'esposizione dei messaggi su questi mezzi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Si considerano abusivi e sono sanzionati i mezzi pubblicitari temporanei non tempestivamente rimossi entro le 48 ore successive alla fine della manifestazione.

Oltre quanto previsto per i veicoli pubblicitari in sosta, si considerano temporanei gli striscioni, le locandine e gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici e, ove previsti, i cartelli temporanei sui quali può essere consentita, considerata la temporaneità dell'uso, l'affissione di manifesti limitatamente alla durata dell'autorizzazione temporanea.

Sezione III - Tipi di impianti destinati alla pubblicità esterna o impianti pubblicitari in senso stretto

Articolo 11 - Insegne speciali

Si definiscono insegne speciali e si considerano impianti di pubblicità o propaganda ai sensi dell'articolo 47, co. 1, n. 8, le installazioni effettuate a norma dell'articolo 7 in aggiunta o in sostituzione alle insegne apposte sui locali e utilizzate per segnalare la presenza dell'attività lungo le strade da esse non direttamente visibili.

Articolo 12 – Preinsegna

In applicazione dell'articolo 47, co. 1, n. 2 si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Si rinvia alle disposizioni dell'articolo 4.

Articolo 13 – Cartello

In applicazione dell'articolo 47, co.1, n. 4 e dell'articolo 3 del D. Lgs. 507/93, si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici e può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Le regole di installazione sono riportate nella scheda 1, se permanente, nella scheda 2, se temporaneo, delle allegate norme tecniche.

Articolo 14 – Striscione, locandina e stendardo

In applicazione dell'articolo 47, co. 1, n. 5, si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

Le regole di installazione sono riportate nelle schede 3, 4, 5 delle allegate norme tecniche.

Articolo 15 – Segno orizzontale reclamistico

In applicazione dell'articolo 47, co. 1, n. 6, si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Si richiamano le disposizioni dell'articolo 51, co. 9 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

Articolo 16 – Impianto pubblicitario di servizio

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 5, in applicazione dell'articolo 47, co. 1, n. 7, si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta.

Articolo 17 – Impianti di pubblicità o propaganda

In applicazione dell'articolo 47, co. 1, n. 8, si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Le tipologie e ammesse e le regole di installazione sono riportate nelle schede 6, 7 e 8 delle allegate norme tecniche.

Capo III – Zonizzazione

Articolo 18 – Zone e Microzone

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto, il territorio del Comune di Termoli è suddiviso nelle seguenti Zone ulteriormente suddivise in Microzone.

Articolo 19 - Zona A - Centro

La Zona A - Centro - è suddivisa in quattro Microzone e in cartografia è contraddistinta come segue.

Microzona A1 - Colore rosso - Centro Storico composto dal Borgo Vecchio circoscritto dalle mura medievali e dalla carreggiata di via Roma.

Microzona A2 - Colore giallo - Città Ottocentesca, intendendo per tale l'area compresa tra Via Roma, il monumento alla Madonna in Corso Nazionale e la linea ferroviaria; il tratto centrale di via Corsica compreso fra la rotatoria all'altezza del distributore verso il centro cittadino (inclusa via Marinai D'Italia) fino al sotto passo di Via Magellano.

Microzona A3 - Colore verde - Lungomare Cristoforo Colombo intendendo l'area compresa tra Via Magellano (sottopasso) e l'ultimo stabilimento balneare (Lido Alcione e distributore API).

Microzona A4 - Colore azzurro - Rio Vivo si estende dalla rotatoria di Rio Vivo fino alla "Rotonda 6 Voci".

Articolo 20 - Zona B - Zona di attenzione

La Zona B - Zona di attenzione - è suddivisa in due Microzone e in cartografia è contraddistinta come segue.

Microzona B1 - Colore blu elettrico - Si estende da Via Magellano (sottopasso) al Cimitero, via Maratona, via Montecarlo, tutto il quartiere del Crocifisso, via Mascilongo, viale Trieste, via Molise, liceo scientifico fino alle case dei ferrovieri nonché le abitazioni lato centro della nuova variante per il porto. E' la zona compresa tra la ferrovia e via Corsica.

Microzona B2 - Colore fucsia - Dal Cimitero a Piazza Giovanni Paolo II, zona del Centro Commerciale "Lo Scigno", caserma dei carabinieri, ex ospedale, parco; liceo classico fino alle ultime case prima dell'autostrada fino alla salita di via Asia, incluso il centro commerciale La Fontana.

Articolo 21 - Zona C - Periferia

La Zona C - Periferia - è suddivisa in cinque Microzone e in cartografia è contraddistinta come segue.

Microzona C1 - Colore terra di Siena - Contrada Porticone - Si estende dalle abitazioni di Villaggio Valentino (oltre l'autostrada), prosegue per il quartiere con le vie con i nomi dei fiumi fino alla salita di via Asia; continua per le case vicino alla ex fornace e per tutto il quartiere delle vie con i nomi di città, fino a via del Mare per ricongiungersi con il lungomare Cristoforo Colombo.

Microzona C2 - Colore lilla - Contrada Colle Macchiuzzo - Comprende il palazzo posto in cima alla salita di via Asia (di fronte il Palasabetta) e prosegue per l'Ospedale, tutto il quartiere con le vie con i nomi dei fiori e continua fino allo svincolo per Guglionesi (tutta la zona sulla destra di Viale San Francesco, direzione Guglionesi).

Microzona C3 - Colore celeste scuro - Contrada Difesa Grande - E' tutta la zona dal lato sinistro di viale San Francesco, prosegue fino allo svincolo per Guglionesi tornando fino alla statale per Campobasso (lato case, comprese le ultime abitazioni prima dello Zuccherificio). Continua per Via Egadi, Ponte Tamburro per tornare verso la statua di Padre Pio e quindi alla chiesa di San Francesco.

Microzona C4 - Colore verde oliva - Zona Artigianale - E' la zona di via Corsica e via Arti e Mestieri che residua dalle altre microzone: dal secondo viadotto di via Corsica

direzione Campomarino per entrambi i lati della strada fino allo svincolo per la S.S. 87 (zona Centro Commerciale il Punto). Questa zona si estende fino al lato sinistro del casello autostradale nonché alle abitazioni limitrofe la statale 87.

Microzona C5 – Contrada Colle della Torre e Fucillieri - E' la zona che residua dal lato Nord della Microzona C1 (c/da Porticone) e si estende verso Nord fin dove esistono abitazioni. In quanto in espansione, la zona non è circoscritta in cartografia e ad essa si applicano le norme del presente piano fin dove arrivano le abitazioni.

Titolo II - Impianti destinati alla pubblicità esterna o impianti pubblicitari in senso stretto

Articolo 22 – Domanda di installazione

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26.05.05, chi intende installare un nuovo impianto pubblicitario deve inoltrare la relativa richiesta, utilizzando i modelli predisposti dall'Amministrazione.

Detta istanza, in regola con le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, deve essere depositata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, indirizzata allo Sportello Unico delle Attività Produttive e contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del legale rappresentante;
- b) tipologia, numero ed elenco degli impianti richiesti con indicazione se permanente o temporaneo (in quest'ultimo caso, indicare l'evento a cui è correlato e la durata richiesta);
- c) dichiarazione della conformità alla normativa vigente dell'eventuale impianto di illuminazione, rilasciata da tecnico abilitato;
- d) nulla osta del proprietario della strada se la stessa non è comunale e ci si trovi all'interno del centro abitato;
- e) nulla osta del proprietario della strada non comunale da cui il messaggio è visibile e ci si trovi all'interno del centro abitato;
- f) autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell'immobile su cui dovrà essere realizzata l'opera;
- g) dichiarazione di impegno a stipulare, in caso di esito positivo dell'istruttoria, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata di tre anni (o durata pari alla durata dell'autorizzazione richiesta), a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario e/o segnaletico se installato su suolo pubblico;
- h) dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che il mezzo pubblicitario e il supporto del medesimo sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
- i) dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che il mezzo pubblicitario luminoso non produrrà una luminosità superiore a 150 candele per metro quadro e comunque non provocherà abbagliamento;
- j) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- k) progetto di installazione in cinque copie a colori redatto da tecnico abilitato in adeguata scala su base catastale corredato di:
 1. relazione paesaggistica semplificata ai sensi del DPR 139/10;
 2. bozzetto grafico a colori del messaggio previsto nell'impianto pubblicitario o nell'insegna di esercizio;

3. indicazione specifica della superficie di suolo pubblico eventualmente occupata, determinata dalla proiezione al suolo dell'ampiezza dell'esposizione pubblicitaria;
4. prospetto e pianta (planimetria), riportante l'indicazione esatta delle distanze effettive a cui sarà posto il mezzo come dettagliate nella Sezione F della scheda di riferimento.

Al richiedente è rilasciata ricevuta di avvenuto deposito della domanda contenente l'indicazione della data e dell'ora.

Articolo 23 – Istruttoria del procedimento

Ai sensi del DPR 160/10 e del regolamento comunale per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, l'istruttoria è condotta nell'ambito delle disposizioni relative al procedimento ordinario cui si fa rinvio integrale.

Nel procedimento intervengono, nelle forme di cui al DPR 160/10, il Comando di Polizia Municipale, gli organi preposti agli adempimenti connessi al D. Lgs. 42/04 nonché il Settore Lavori Pubblici quando l'installazione avviene su suolo pubblico.

Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di protocollo dell'istanza con un provvedimento espresso.

Articolo 24 - Avviso di esito dell'istruttoria

Il Responsabile del procedimento comunica l'avviso di esito dell'istruttoria; se negativo, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 10-bis della L. 241/90.

Articolo 25 - Diniego dell'autorizzazione

Oltre i casi di provvedimento negativo indicati nel DPR 160/10 e nel regolamento comunale per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, il responsabile del procedimento nega l'autorizzazione quando l'installazione richiesta non è conforme al presente Piano, al C.d.S. o al relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 26 – Disposizione transitoria

Fino all'entrata a regime dello Sportello Unico per le Attività Produttive e del procedimento ordinario di cui all'articolo 7 del DPR 160/10, l'istruttoria è condotta dal Servizio Patrimonio ai sensi del PGIP, approvato con D.G.M. 242/07 mediante richiesta dei pareri necessari o la convocazione di apposita conferenza di servizi.

Nell'ambito del periodo transitorio di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla comunicazione di avviso di esito favorevole, il richiedente presenta al responsabile del procedimento:

1. un contrassegno per il pagamento dell'imposta di bollo da €. 14,62 da apporre sull'autorizzazione;
2. la ricevuta di versamento del canone patrimoniale come determinato nell'atto di liquidazione allegato all'autorizzazione o di una rata dello stesso.

L'originale dell'autorizzazione, rilasciato al richiedente, ha durata triennale, non è tacitamente rinnovabile ed obbliga il concessionario alla manutenzione e pulizia dell'impianto e dell'area di rispetto oggetto di canone e Tassa per l'Occupazione di Suoli ed Aree Pubbliche.

All'atto di autorizzazione è allegato anche il prospetto di liquidazione di entrambi i tributi dovuti, redatto dal Servizio Tributi o dal concessionario per la riscossione ove presente.

L'autorizzazione all'installazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Articolo 27 – Revoca del provvedimento di autorizzazione

Le autorizzazioni rilasciate a norma del presente Titolo possono essere revocate in ogni momento dall'Amministrazione con provvedimento motivato e comunicato a norma della L. 241/90 nei seguenti casi:

1. mancato pagamento dell'imposta di pubblicità o di una rata della stessa;
2. mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suoli ed aree pubbliche o di una rata della stessa;
3. mancato pagamento del canone patrimoniale o di una rata dello stesso;
4. mancata manutenzione dell'impianto pubblicitario e della porzione di suolo assegnata;
5. quando vi sia un preminente interesse pubblico;
6. dichiarazioni false e/o mendaci a norma del D.P.R. 445/00;
7. mancata comunicazione delle variazioni del messaggio pubblicitario esposto;
8. violazione di uno degli obblighi stabiliti nell'atto di autorizzazione;
9. violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 54 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Articolo 28 – Decadenza

L'autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario decade in caso di mancata esposizione pubblicitaria protrattasi per almeno 120 giorni e mancata installazione del mezzo entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 29 – Altre cause di estinzione dell'autorizzazione

Oltre i casi di cui agli articoli precedenti, l'autorizzazione all'installazione si estingue per:

- scadenza triennale;
- mancato rinnovo;
- rinuncia del Concessionario espressa tramite lettera A/R.

Articolo 30 – Rinnovo

Le richieste di rinnovo dell'autorizzazione devono essere presentate almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa affinché si intendano prevalenti rispetto a richieste di autorizzazione prevenute da soggetti diversi dal titolare per la medesima postazione.

La richiesta dovrà riportare in allegato una dichiarazione del soggetto richiedente attestante che nessuna condizione dichiarata in sede di prima istanza è mutata alla data di inoltro del rinnovo con una fotocopia del documento di riconoscimento.

Nel caso in cui la richiesta di rinnovo non sia presentata dal soggetto interessato entro i termini utili, le istanze di autorizzazione e di rinnovo saranno parificate ed evase sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento.

Qualora si chieda all'atto del rinnovo una modifica strutturale del mezzo pubblicitario che ne cambi forma o dimensioni o materiale, l'istanza dovrà essere ripresentata ai sensi delle disposizioni precedenti.

Articolo 31 – Targhette di identificazione

Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica incisa oppure serigrafata in modo indelebile posta in posizione facilmente accessibile e visibile dalla quale risultino i seguenti dati:

1. Amministrazione concedente;
2. Anagrafiche complete del concessionario;
3. Numero dell'autorizzazione e scadenza;
4. Data dell'autorizzazione.

Le targhette devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Nei soli casi delle transenne parapetonali è ammessa l'apposizione di una sola targhetta per ogni gruppo di impianti aventi continuità.

Articolo 32 – Modifiche del messaggio pubblicitario

Il titolare dell'autorizzazione può mutare bozzetto pubblicitario, comunicandolo preventivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Decorsi quindici giorni dalla data di protocollo dell'istanza, il bozzetto si intende approvato.

Articolo 33 - Voltura del soggetto autorizzato

La cessione dell'impianto oggetto dell'autorizzazione deve essere comunicata e sottoscritta dal dante e dall'avente causa allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro massimo trenta giorni.

Articolo 34 – Registro delle autorizzazioni rilasciate

A norma dell'articolo 53, comma 9 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, e fino alla sua attuazione il Servizio Patrimonio, tiene un registro delle autorizzazioni rilasciate con l'indicazione, in ordine cronologico, degli estremi della domanda, dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione dell'impianto autorizzato.

Articolo 35 - Disposizioni tecniche di installazione

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente Titolo è ammessa e valutabile unicamente nel rispetto delle disposizioni tecniche di installazione contenute nelle allegate "schede tecniche di applicazione della normativa" che costituiscono parte integrante del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e deroga ai sensi dell'articolo 23, co. 6 del Codice della Strada.

Titolo III - Impianti destinati al Servizio delle Pubbliche Affissioni e alle Affissioni Dirette

Articolo 36 – Impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni

Ai sensi del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29/05, articolo 7/B, il quantitativo unitario di esposizione per le pubbliche affissioni è fissato in 35 metri quadri per ogni mille abitanti.

Il Comune di Termoli, anche per il tramite di terzo Concessionario, procede all'installazione di detti impianti sulla base di un progetto distributivo, approvato unitamente al presente Piano che ne specifica distribuzione, tipologia, caratteristiche tecniche, metri quadri complessivi.

Se prevista nel progetto distributivo di cui al precedente comma, l'eventuale implementazione pubblicitaria degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è soggetta a sola comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Articolo 37 – Impianti destinati al servizio delle Affissioni Dirette

Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 507/93 e del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è attribuita a soggetti privati la possibilità di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, l'Amministrazione individuerà le postazioni e affiderà la gestione di spazi in affissione diretta mediante

procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 49 del regolamento comunale sull'imposta di pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni.

Titolo IV - Insegne di esercizio, targhe professionali e altri mezzi pubblicitari

Articolo 38 – Insegne di esercizio e targhe professionali

Salvo quanto previsto nell'articolo successivo, le autorizzazioni all'installazione di insegne di esercizio e targhe professionali sono rilasciate con il procedimento di cui al Titolo I del presente Piano.

Alle vetrofanie, le serigrafie e, in genere, le lavorazioni artistico-pubblicitarie che non comportano installazioni materiali e spessori, se contenute nelle dimensioni delle vetrine e/o facciate dei negozi e fatte salve le determinazioni degli organi competenti agli accertamenti di cui al D. Lgs. 42/04, si applicano solo i divieti e le valutazioni di cui alle sezioni A e B della scheda di installazione tecnica dedicata agli impianti di pubblicità o propaganda permanenti e sono soggetti a semplice comunicazione del bozzetto grafico a colori allo Sportello Unico delle Attività Produttive che si intende approvato decorsi quindici giorni.

Articolo 39 – Installazioni che non necessitano di autorizzazioni

E' consentita senza rilascio della prescritta autorizzazione l'esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 20 x 40.

Non necessitano altresì di autorizzazione le apposizioni di locandine, targhe o scritte su veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazioni di immobili poste sui fabbricati interessati.

Se non installati sui fabbricati interessati, gli impianti di cui al comma 2 devono essere autorizzati a norma del Titolo I del presente Piano.

Articolo 40 – Installazione di insegne di esercizio e targhe nella Microzona A

Fatte salve le determinazioni degli organi competenti in materia paesaggistica, nella Microzona A1 le insegne di esercizio e le targhe professionali possono essere realizzate esclusivamente in pietra, legno, metallo, vetro e cristallo e non è consentito l'uso di alluminio anodizzato, materie plastiche e simili.

Non sono consentite le insegne luminose.

Articolo 41 – Pubblicità sui veicoli

I veicoli pubblicitari se in sosta sia su area pubblica sia su area privata, sono considerati impianti pubblicitari e soggetti alle disposizioni del presente Piano oltre alle prescrizioni dell'articolo 158, C.d.S. e 57 del Regolamento di Esecuzione.

E' vietata su tutto il territorio comunale e sanzionata a norma del successivo Titolo V la sosta di qualsiasi veicolo pubblicitario o con rimorchio pubblicitario, sprovvista dell'autorizzazione di cui al comma successivo che si protragga per più di un'ora e visibile da una pubblica via a meno che il messaggio pubblicitario risulti coperto o rimosso.

Chi intende esporre un messaggio pubblicitario su veicoli in sosta oltre il tempo di cui al comma 2, deve presentare richiesta di installazione di impianti pubblicitari temporanei secondo le disposizioni del Titolo III indicando, oltre a quanto già previsto, anche la zona in cui intende sostare, l'autorizzazione del proprietario del suolo, il tipo di veicolo utilizzato, la targa e copia dell'autorizzazione della Motorizzazione Civile o copia della carta di circolazione.

Titolo V - Sanzioni e lotta all'abusivismo pubblicitario

Articolo 42 – Vigilanza

Ai sensi dell'articolo 24, co. 1, del D. Lgs. 507/93, spetta al Comune per il tramite della Polizia Municipale e del Concessionario per la lotta all'abusivismo pubblicitario nonché del Concessionario per la riscossione dell'Imposta di Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni la vigilanza sul territorio circa l'osservanza delle disposizioni regolamentari e legislative in materia di pubblicità e impiantistica pubblicitaria.

Il Servizio Patrimonio, in qualità di organo preposto dall'Ente proprietario della strada ai sensi dell'articolo 23, provvede al coordinamento e alla direzione degli organi di lotta all'abusivismo pubblicitario di cui al comma precedente.

A norma dell'articolo 56 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, gli organi di cui al comma precedente vigilano anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli impianti pubblicitari e delle insegne di esercizio oltretutto sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

I provvedimenti in materia di abusivismo pubblicitario sono adottati con atto del responsabile del Servizio Patrimonio.

Articolo 43 – Copertura delle affissioni e degli impianti pubblicitari abusivi

L'installazione di impianti pubblicitari, insegne d'esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o in contrasto con quanto disposto dalle norme di questo Piano è soggetta alla sanzione amministrativa e all'immediata copertura del messaggio pubblicitario in esso ospitato a norma dell'articolo 24, comma 3, D. Lgs. 507/93 e dell'articolo 23 del Codice della Strada.

Alla stessa sanzione e alla copertura immediata soggiace chi affigge sui muri e in genere al di fuori degli impianti pubblicitari, per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette.

La copertura del messaggio pubblicitario abusivo avviene su iniziativa del Comune; nel caso sia presente un Concessionario per la riscossione dell'imposta di pubblicità, questi, ai sensi dell'articolo 24, D. Lgs. 507/93, provvedere direttamente alla copertura del messaggio.

Articolo 44 – Rimozione degli impianti abusivi

Ai sensi dell'articolo 23, C.d.S., il soggetto titolare delle procedure di rimozione di impianti abusivi è il Servizio Patrimonio che si avvale della collaborazione, ciascuno per la propria competenza, del Comando di Polizia Municipale e, ove presenti, del Concessionario per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di pubblicità e del Concessionario per la lotta all'abusivismo pubblicitario.

Articolo 45 - Disposizione di rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

SCHEDA 1

CARTELLO

Permanente

Art. 13 P.G.I.P.

Sezione A - Divieti		Sezione B - Limitazioni	
Rif. Divieto	Disposizione	Rif. Limitazione	
A.1	Lungo ed in vista di itinerari internazionali, autostrade, strade extraurbane principali e relativi accessi	Art. 23, co. 7, D. Lgs. 285/92	B.1 Dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione che ingenerano confusione con la segnaletica stradale Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.2	Sulle cunette	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.2 Ostacola o impedisce la circolazione delle persone invalide Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.3	Sulle pertinenze di esercizio di strade comprese tra carreggiate contigue	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.3 Realizzato con materiale rifrangente Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.4	In corrispondenza di intersezioni	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.4 Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici Art. 134 e 153 D. Lgs. 42/04)
A.5	Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.5 Visibile da strada appartenente ad Ente diverso Art. 23, co. 5, D. Lgs. 285/92
A.6	Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.6 Installazione in abbinamento sulla stessa struttura di un numero massimo di 6 elementi per ogni senso di marcia Art. 48, co. 3, D.P.R. 495/92
A.7	In corrispondenza dei raccordi verticali, concavi e convessi segnalati	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	
A.8	Sui ponti e sottoponti non ferroviari	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	
A.9	Sui cavalcavia stradali e loro rampe	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	
A.10	Sui parapetti stradali	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	
A.11	Sulle barriere di sicurezza	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	
A.12	Su altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	
A.13	Dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione che ingenerano confusione con la segnaletica stradale	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92	
A.14	Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92	
Sezione C - Prescrizioni particolari			
- Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo nel quale è richiesto il posizionamento dell'impianto, già esistano a distanza inferiore a quanto indicato costruzioni fisse muri, filari di alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.			
Non è mai ammesso il cartello luminoso.			
Sezione D - Legenda distanze			
// Parallelo al senso di marcia			
└┬ Perpendicolare al senso di marcia			
n.a. Non ammesso			

Sezione E - CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rif.	Caratteristica	Prescrizione	Riferimento normativo
E.1	Superficie massima ammessa	Max. 5 mq. per facciata - Microzona A2 max 3 mq. per facciata	
E.2	Dimensioni massime	cm 190 x 240 oppure cm 240 x 190	Art. 48, D.P.R. 495/92
E.3	Caratteristiche strutturali	Materiale non deperibile - resistenza alla spinta del vento	Art. 49, co. 1, 2 D.P.R. 495/92
E.4	Colore rosso	Da valutare al caso concreto	Art. 49, co. 1, D.P.R. 495/92
E.5	Bordo inferiore da banchina	Se prospetta su pubblico passaggio, 2,2 mt. Se non prospetta su pubblico passaggio, 1,5 mt.	Art. 49, co. 5, D.P.R. 495/92
E.6	Luminosità	Non ammessa	Art. 50 D.P.R. 495/92
E.7	Variabilità del messaggio	Non ammessa	Art. 50 D.P.R. 495/92
E.8	Prescrizioni particolari	Il sostegno dell'impianto deve essere color antracite o nero senza bordi intorno al messaggio pubblicitario prodotto su base bianca o chiara	

Sezione F - DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (Art. 51, co. 4, D.P.R. 495/92)																							
Rif.	Zona	ZONA A								ZONA B				ZONA C									
	Microzona	A1		A2		A3		A4		B1		B2		C1		C2		C3		C4		C5	
	Orientamento	//	└┬	//	└┬	//	└┬	//	└┬	//	└┬	//	└┬	//	└┬	//	└┬	//	└┬	//	└┬		
F.1	Limite carreggiata	n.a.	n.a.	1	1,5	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
F.2	Dagli altri mezzi pubblicitari	n.a.	n.a.	10	15	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	7	10	15	20
F.3	Prima dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	10	15	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	10	15	15	20
F.4	Dopo dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	15	20	15	20	15	20	8	13	20	25
F.5	Prima dei segnali di indicazione	n.a.	n.a.	10	15	15	20	15	20	15	20	15	20	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
F.6	Dopo i segnali di indicazione	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	8	13	10	15
F.7	Dal punto di tangenza delle curve	n.a.	n.a.	10	15	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	10	15	15	20
F.8	Prima delle intersezioni	n.a.	n.a.	10	15	15	20	10	20	15	20	15	20	10	15	10	15	10	15	8	15	10	15
F.9	Dopo le intersezioni	n.a.	n.a.	10	15	15	20	10	20	15	20	15	20	10	15	10	15	10	15	8	15	10	15
F.10	Prima dei semafori	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	10	15	15	20
F.11	Dopo dei semafori	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	15	20	10	15	15	20

**CARTELLO
SCHEDA 2
Temporaneo
Art. 10 e 13 P.G.I.P.**

Sezione A - Divieti		Sezione B - Limitazioni	
Rif. Divieto	Disposizione	Rif. Limitazione	
A.1 Lungo ed in vista di itinerari internazionali, autostrade, strade extraurbane principali e relativi accessi	Art. 23, co. 7, D. Lgs. 285/92	B.1 Dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione che ingenerano confusione con la segnaletica stradale	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.2 Sulle cunette	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.2 Ostacola o impedisce la circolazione delle persone invalide	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.3 Sulle pertinenze di esercizio di strade comprese tra carreggiate contigue	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.3 Realizzato con materiale rifrangente	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.4 In corrispondenza di intersezioni	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.4 Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici	Art. 134 e 153 D. Lgs. 42/04)
A.5 Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.5 Visibile da strada appartenente ad Ente diverso	Art. 23, co. 5, D. Lgs. 285/92
A.6 Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.6 Installazione in abbinamento sulla stessa struttura di un numero massimo di 6 elementi per ogni senso di marcia	Art. 48, co. 3, D.P.R. 495/92
A.7 In corrispondenza dei raccordi verticali, concavi e convessi segnalati	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	Sezione C - Prescrizioni particolari	
A.8 Sui ponti e sottoponti non ferroviari	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	- Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo nel quale è richiesto il posizionamento dell'impianto, già esistano a distanza inferiore a quanto indicato costruzioni fisse muri, filari di alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.	
A.9 Sui cavalcavia stradali e loro rampe	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	Non è mai ammesso il cartello temporaneo luminoso.	
A.10 Sui parapetti stradali	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	Sezione D - Legenda distanze	
A.11 Sulle barriere di sicurezza	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	// Parallelo al senso di marcia	
A.12 Su altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	└┘ Perpendicolare al senso di marcia	
A.13 Dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione che ingenerano confusione con la segnaletica stradale	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92	n.a. Non ammesso	
A.14 Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92		

Sezione E - CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rif.	Caratteristica	Prescrizione	Riferimento normativo
E.1	Superficie massima ammessa	Max. 3 mq. per facciata	
E.2	Dimensioni massime	non prescritte purché di forma rettangolare	Art. 48, D.P.R. 495/92
E.3	Caratteristiche strutturali	Materiale non deperibile - resistenza alla spinta del vento	Art. 49, co. 1, 2 D.P.R. 495/92
E.4	Colore rosso	Da valutare al caso concreto	Art. 49, co. 1, D.P.R. 495/92
E.5	Bordo inferiore da banchina	Se prospetta su pubblico passaggio, 2,2 mt. Se non prospetta su pubblico passaggio, 1,5 mt.	Art. 49, co. 5, D.P.R. 495/92
E.6	Luminosità	Non ammessa	Art. 50 D.P.R. 495/92
E.7	Variabilità del messaggio	Non ammessa	Art. 50 D.P.R. 495/92
E.8	Prescrizioni particolari	Il sostegno dell'impianto deve essere color antracite, grigio o nero. In caso di cartelli a ripetizione (cc.dd. plance bifacciali sequenziali) max 3 per via a min. 10 mt. ciascuno	

Sezione F - DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (Art. 51, co. 4, D.P.R. 495/92)																							
Rif.	Zona	ZONA A								ZONA B				ZONA C									
	Microzona	A1		A2		A3		A4		B1		B2		C1		C2		C3		C4		C5	
	Orientamento	//	└┘	//	└┘	//	└┘	//	└┘	//	└┘	//	└┘	//	└┘	//	└┘	//	└┘	//	└┘		
F.1	Limite carreggiata	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	1,5	1	1,5	1	1,5	n.a.	n.a.	1	1,5
F.2	Dagli altri mezzi pubblicitari	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20	n.a.	n.a.	15	20
F.3	Prima dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20	n.a.	n.a.	15	20
F.4	Dopo dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20	n.a.	n.a.	15	20
F.5	Prima dei segnali di indicazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	n.a.	n.a.	10	15
F.6	Dopo i segnali di indicazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	n.a.	n.a.	10	15
F.7	Dal punto di tangenza delle curve	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20	n.a.	n.a.	15	20
F.8	Prima delle intersezioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	n.a.	n.a.	10	15
F.9	Dopo le intersezioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	n.a.	n.a.	10	15
F.10	Prima dei semafori	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20	n.a.	n.a.	15	20
F.11	Dopo dei semafori	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	15	20	n.a.	n.a.	15	20

SCHEDA 6
IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA
Permanente
Art. 9 e 17 P.G.I.P.

Sezione A - Divieti		Sezione B - Limitazioni	
Rif. Divieto	Disposizione	Rif. Limitazione	
A.1 Lungo ed in vista di itinerari internazionali, autostrade, strade extraurbane principali e relativi accessi	Art. 23, co. 7, D. Lgs. 285/92	B.1 Dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione che ingenerano confusione con la segnaletica stradale	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.2 Sulle cunette	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.2 Ostacola o impedisce la circolazione delle persone invalide	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.3 Sulle pertinenze di esercizio di strade comprese tra carreggiate contigue	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.3 Realizzato con materiale rifrangente	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.4 In corrispondenza di intersezioni	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.4 Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici	Art. 134 e 153 D. Lgs. 42/04)
A.5 Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.5 Visibile da strada appartenente ad Ente diverso	Art. 23, co. 5, D. Lgs. 285/92
A.6 Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.6 Installazione in abbinamento sulla stessa struttura di un numero massimo di 6 elementi per ogni senso di marcia	Art. 48, co. 3, D.P.R. 495/92
A.7 In corrispondenza dei raccordi verticali, concavi e convessi segnalati	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	Sezione C - Prescrizioni particolari	
A.8 Sui ponti e sottoponti non ferroviari	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	Rientrano in questa categoria le insegne speciali di cui all'articolo 11 del PGIP e gli altri impianti di pubblicità non rientranti nelle altre categorie.	
A.9 Sui cavalcavia stradali e loro rampe	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	Le bacheche espositive di messaggi, installate sugli immobili, sono ammesse in tutte le zone e possono avere superficie massima pari a 2 metri quadri. Non sono ammesse bacheche private su suolo pubblico.	
A.10 Sui parapetti stradali	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	Sezione D - Legenda distanze	
A.11 Sulle barriere di sicurezza	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	// Parallelo al senso di marcia	
A.12 Su altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	┌┐ Perpendicolare al senso di marcia	
A.13 Dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione che ingenerano confusione con la segnaletica stradale	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92	n.a. Non ammesso - Non ci sono distanze	
A.14 Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92		

Sezione E - CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rif.	Caratteristica	Prescrizione	Riferimento normativo
E.1	Superficie massima ammessa	6 mq. per facciata	
E.2	Dimensioni	Da valutare al caso concreto in genere di forma rettangolare	Art. 48, D.P.R. 495/92
E.3	Caratteristiche strutturali	Materiale non deperibile - resistenza alla spinta del vento	Art. 49, co. 1, 2 D.P.R. 495/92
E.4	Colore rosso	Da valutare al caso concreto	Art. 49, co. 1, D.P.R. 495/92
E.5	Bordo inferiore da banchina	Se prospetta su pubblico passaggio, min. 2,2 mt. Se non prospetta su pubblico passaggio, min. 1,5 mt.	Art. 49, co. 5, D.P.R. 495/92
E.6	Luminosità	Ammessa	Art. 50 D.P.R. 495/92
E.7	Variabilità del messaggio	Non ammessa	Art. 50 D.P.R. 495/92
E.8	Prescrizioni particolari	Sostegno e basi di color antracite o nero	

Sezione F - DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (Art. 51, co. 4, D.P.R. 495/92)																									
Rif.	Zona	ZONA A								ZONA B				ZONA C											
		Microzona		A1		A2		A3		A4		B1		B2		C1		C2		C3		C4		C5	
		Orientamento		//	┌┐	//	┌┐	//	┌┐	//	┌┐	//	┌┐	//	┌┐	//	┌┐	//	┌┐	//	┌┐	//	┌┐	//	┌┐
F.1	Limite carreggiata	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
F.2	Dagli altri mezzi pubblicitari	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	7	10	10	15	10	15
F.3	Prima dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
F.4	Dopo dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	8	13	10	15	10	15
F.5	Prima dei segnali di indicazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
F.6	Dopo i segnali di indicazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	8	13	10	15	10	15
F.7	Dal punto di tangenza delle curve	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
F.8	Prima delle intersezioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	25	20	25	20	25	15	20	20	25	20	25
F.9	Dopo le intersezioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	25	20	25	20	25	15	20	20	25	20	25
F.10	Prima dei semafori	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	25	20	25	20	25	15	20	20	25	20	25
F.11	Dopo dei semafori	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	25	20	25	20	25	15	20	20	25	20	25

SCHEDA 7
IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE, LUMINOSO, VIDEO
Permanente
Art. 9 e 17 P.G.I.P.

Sezione A - Divieti		Sezione B - Limitazioni	
Rif. Divieto	Disposizione	Rif. Limitazione	
A.1 Lungo ed in vista di itinerari internazionali, autostrade, strade extraurbane principali e relativi accessi	Art. 23, co. 7, D. Lgs. 285/92	B.1 Dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione che ingenerano confusione con la segnaletica stradale	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.2 Sulle cunette	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.2 Ostacola o impedisce la circolazione delle persone invalide	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.3 Sulle pertinenze di esercizio di strade comprese tra carreggiate contigue	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.3 Realizzato con materiale rifrangente	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92
A.4 In corrispondenza di intersezioni	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.4 Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di beni paesaggistici	Art. 134 e 153 D. Lgs. 42/04)
A.5 Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.5 Visibile da strada appartenente ad Ente diverso	Art. 23, co. 5, D. Lgs. 285/92
A.6 Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	B.6 Installazione in abbinamento sulla stessa struttura di un numero massimo di 6 elementi per ogni senso di marcia	Art. 48, co. 3, D.P.R. 495/92
A.7 In corrispondenza dei raccordi verticali, concavi e convessi segnalati	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	Sezione C - Prescrizioni particolari	
A.8 Sui ponti e sottoponti non ferroviari	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	In tutto il territorio comunale possono essere ammessi i messaggi video solo se posizionati nelle piazze, nelle aree di sosta e nelle aree pedonali e non visibili dalle strade di scorrimento. In considerazione della vocazione commerciale, questi impianti non sono ammessi nella Microzona C4	
A.9 Sui cavalcavia stradali e loro rampe	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	Questo tipo di impianti non può mai essere considerato insegna di esercizio	
A.10 Sui parapetti stradali	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	Sezione D - Legenda distanze	
A.11 Sulle barriere di sicurezza	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	// Parallelo al senso di marcia	
A.12 Su altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento	Art. 51, co. 3, D.P.R. 495/92	- - Perpendicolare al senso di marcia	
A.13 Dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione che ingenerano confusione con la segnaletica stradale	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92	n.a. Non ammesso - Non ci sono distanze	
A.14 Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate	Art. 23, co. 1, D. Lgs. 285/92		

Sezione E - CARATTERISTICHE TECNICHE			
Rif.	Caratteristica	Prescrizione	Riferimento normativo
E.1	Superficie massima ammessa	6 mq. per facciata	
E.2	Dimensioni	Da valutare al caso concreto in genere di forma rettangolare	Art. 48, D.P.R. 495/92
E.3	Caratteristiche strutturali	Materiale non deperibile - resistenza alla spinta del vento	Art. 49, co. 1, 2 D.P.R. 495/92
E.4	Colore rosso	Da valutare al caso concreto	Art. 49, co. 1, D.P.R. 495/92
E.5	Bordo inferiore da banchina	Se prospetta su pubblico passaggio, min. 2,2 mt. Se non prospetta su pubblico passaggio, min. 1,5 mt.	Art. 49, co. 5, D.P.R. 495/92
E.6	Luminosità	Ammessa	Art. 50 D.P.R. 495/92
E.7	Variabilità del messaggio	Ammessa	Art. 50 D.P.R. 495/92
E.8	Prescrizioni particolari	Negli impianti a messaggio variabile, come da distanze indicate, la frequenza di modifica del messaggio o della luminosità non può essere inferiore a 3 minuti con esclusione degli effetti di transizione. Sostegno e basi di color antracite o nero	

Sezione F - DISTANZE MINIME ESPRESSE IN METRI (Art. 51, co. 4, D.P.R. 495/92)																							
Rif.	Zona	ZONA A								ZONA B				ZONA C									
	Microzona	A1		A2		A3		A4		B1		B2		C1		C2		C3		C4		C5	
	Orientamento	//	- -	//	- -	//	- -	//	- -	//	- -	//	- -	//	- -	//	- -	//	- -	//	- -		
F.1	Limite carreggiata	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	n.a.	n.a.	1	2
F.2	Dagli altri mezzi pubblicitari	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15	n.a.	n.a.	10	15
F.3	Prima dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	10	20	10	20	10	20	n.a.	n.a.	10	20
F.4	Dopo dei segnali di pericolo e prescrizione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	10	20	10	20	10	20	n.a.	n.a.	10	20
F.5	Prima dei segnali di indicazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	15	10	15	10	15	n.a.	n.a.	10	15
F.6	Dopo i segnali di indicazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	10	15	10	15	10	15	n.a.	n.a.	10	15
F.7	Dal punto di tangenza delle curve	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	20	15	20	10	15	10	15	10	15	n.a.	n.a.	10	15
F.8	Prima delle intersezioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	20	25	20	25	20	25	n.a.	n.a.	20	25
F.9	Dopo le intersezioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10	20	10	20	20	25	20	25	20	25	n.a.	n.a.	20	25
F.10	Prima dei semafori	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	n.a.	n.a.	20	30
F.11	Dopo dei semafori	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	n.a.	n.a.	20	30

